

## **BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020**

## **NOTA INTEGRATIVA**

## QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

## **PREMESSA**

L'Amministrazione Comunale di Ceto per gestire al meglio le attività programmate ha deciso di approvare il bilancio di previsione 2018 - 2020 entro il 31 dicembre 2017.

L'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 nei termini di legge permetterà di rispettare le scadenze senza dover affrontare le difficoltà e i ritardi di una gestione in esercizio provvisorio.

L'Amministrazione ha definito le previsioni di bilancio attenendosi alla normativa vigente mantenendo immutate le aliquote IMU e TASI e confermando di fatto tutte le tariffe dei servizi con esclusione di quelle relative al Servizio Idrico Integrato che sono state adeguate al fine di coprire almeno in parte l'aumento dei costi di collettamento e adottando un criterio storico di allocazione delle risorse, avendo come base le previsioni assestate del 2017.

Per la programmazione relativa al pareggio di bilancio ci si è attenuti alle regole previste dalla legge di stabilità 2017 per il triennio 2017-2019 in attesa che vengano definite le nuove norme per il triennio 2017-2019.

Resta inteso che, non appena la legge di bilancio e le altre norme apporteranno modifiche rispetto al 2017, si provvederà ad effettuare le necessarie variazioni al bilancio 2018-2020.

Le scelte politiche di programmazione e realizzazione degli interventi nel territorio e di erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese costituiscono prerogativa esclusiva della Giunta, in sede di proposta degli schemi, e del Consiglio in sede di discussione e approvazione del bilancio.

La presente nota integrativa si propone di descrivere gli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2018-2020.

La relazione è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili e a motivarne eventuali scostamenti, con particolare riferimento all'impatto sugli equilibri finanziari del bilancio annuale e pluriennale.

Il bilancio di previsione 2018-2020, disciplinato dal DLgs 118/2011 e dal d.p.c.m. 28/12/2011, è redatto in base alle nuove disposizioni contabili, nella veste assunta dopo le modifiche del D.lg. 126/2014 e secondo gli schemi e i principi contabili allegati.

La presente nota integrativa viene compilata ai sensi dell'art. 11 comma 5 D.Lgs. 118/2011 e tenendo conto dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità, disciplinante la procedura per la formazione ed approvazione del bilancio di previsione.

## **ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA DI PARTE CORRENTE SUDDIVISE PER TITOLI**

### **TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata del primo titolo dell'entrata, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

## **FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE**

Il Fondo di solidarietà comunale rappresenta il fondo per il finanziamento dei comuni, ripartito, per una quota parte, tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base dei fabbisogni standard nonché delle capacità fiscali. Detta quota percentuale, originariamente fissata al 10 per cento è stata innalzata al 20 per cento per l'anno 2015. Da ultimo, con la legge di stabilità 2016, si è intervenuti ad aumentare progressivamente negli anni tale percentuale, portandola al 30 per cento per l'anno 2016, al 40 per cento per l'anno 2017, al 55 per cento per l'anno 2018 e al 70 per cento nel 2019. Nel 2021 si arriverà al 100%.

A partire dal 2015, il criterio di riparto della quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale, che, come sopra detto, era originariamente riferito congiuntamente alle capacità fiscali e ai fabbisogni standard dei comuni – risulta costituito della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard.

Le capacità fiscali sono state stimate per ogni singolo comune delle regioni a statuto ordinario prendendo come riferimento il gettito potenziale da entrate proprie di un territorio, date la base imponibile e l'aliquota legale. La capacità fiscale dei Comuni, già definita con DM 11 marzo 2015, modificata con DM 13 maggio 2016, è stata aggiornata con DM 2 novembre 2016 e per il Comune di Ceto ammonta ad euro 875.535 complessivi, pari ad euro 456 per abitante.

Un aumento del peso della differenza fra capacità fiscali e fabbisogni standard nel criterio di riparto del Fondo di solidarietà comunale comporterà per il nostro Ente un incremento della decurtazione delle entrate da IMU ordinaria.

In attesa di conoscere i dati per l'esercizio 2018 in quanto non risultano ad oggi comunicazioni ministeriali, è stanziato per il 2018 un'importo pari ad €. 295.000,00.

## **IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) – IMU, TASI, TARI**

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha provveduto con l'art. 1, comma 639, all'istituzione dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Municipale. L'imposta si basa su due presupposti collegati al possesso di immobili: il primo relativamente alla natura e valore del cespite,

il secondo collegato alla fruizione di servizi comunali.

Si articolano normativamente in due componenti:

- quella di natura patrimoniale, rappresentata dall'Imposta Municipale Propria IMU ;
- quella riferita ai servizi comunali che a sua volta si articola:
  1. nel Tributo per i servizi indivisibili TASI a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
  2. nella Tassa sui rifiuti TARI , destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

## **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU**

Si confermano da un lato l'esclusione dall'IMU sull'abitazione principale (eccezione fatta per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) e delle relative pertinenze (art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011), e dall'altro la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille, esclusi quelli posseduti dai Comuni che insistono sul proprio territorio.

L'imposta, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, non si applica:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201.

Si applicano inoltre le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/1992, come di seguito riportate:

- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

A tali fattispecie si aggiunge, altresì, la seguente assimilazione all'abitazione principale disposta ex regolamento all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

A partire dall'anno 2016, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha poi introdotto altresì due significative novità:

1. La non assoggettabilità ad imposta per i terreni agricoli, se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola. Il moltiplicatore ai fini della determinazione della base imponibile per i restanti è pari a 135;
2. L'agevolazione ai fini IMU e TASI, per gli immobili concessi in comodato.

La base imponibile IMU/TASI è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale.

Le condizioni necessarie per accedere all'agevolazione sono le seguenti:

- il contratto deve essere registrato;
- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia, ovvero, può possedere oltre all'immobile concesso in comodato, nello stesso comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
- presentazione della Dichiarazione IMU entro i termini di legge;

Per quanto concerne le aree fabbricabili i valori (€/mq) in essere sono stati confermati anche per l'anno 2018 dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 88 del 08/09/2017.

Per le aree edificabili, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011, la base imponibile può essere ridotta:

- del 100% (esenzione totale) in presenza di effettiva impossibilità edificatoria dell'area per le limitate dimensioni e l'impossibilità di accorpamento a terreni edificabili contermini di altra proprietà;
- del 50% in presenza di effettiva impossibilità edificatoria dell'area per le limitate dimensioni con possibilità di accorpamento a terreni edificabili contermini di altra proprietà;
- del 100% (esenzione totale) in assenza di capacità edificatoria in quanto tale capacità edificatoria è già stata utilizzata per la costruzione di fabbricati per i quali è stato sottoscritto atto di costituzione di servitù ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'edificazione.

Per l'anno 2018 vengono di fatto riproposte le aliquote 2017 approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 in data 20/02/2017. Viene confermata anche l'aliquota ridotta dello 0,46% per i fabbricati montani - con esclusione di quelli classificati in categoria D - posti ad un'altezza sul livello del mare superiore a 500 m nei quali non sia stabilita la residenza.

Di seguito il riepilogo delle aliquote IMU sulle quali a legislazione vigente è calcolata la stima del gettito:

<b>Tipologia Imponibile</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A1, A8 e A9)	0,40%
Altri fabbricati con esclusione delle categorie D e A11	0,76%
Fabbricati di categoria A11	0,46%
Fabbricati Cat. D. ( esclusa la categoria D10)	0,96%
Fabbricati di montagna sopra 500 m.s.l.m. senza residenza (escluse cat. D)	0,46%
Aree fabbricabili	0,76%
Fabbricati rurali strumentali compresa la Categoria D10	Esenti comma 708 Legge 147/2013
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita finché permanga tale destinazione e non siano locati	Esenti

A seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2016 (legge 208 del 28/12/2015), dell'introduzione dell'aliquota agevolata sui fabbricati montani e del prelievo IMU da parte dello Stato per l'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale il gettito IMU per il triennio 2018-2020 è stato determinato in via presuntiva in €. 320.000,00.

## **TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

Per quanto concerne il Tributo per i servizi indivisibili, più semplicemente TASI, si rappresenta, in via preliminare, che a far data dal 1° gennaio 2016, sono escluse dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Ferme le aliquote già in vigore, in coerenza con il disposto di cui all'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 ai sensi del quale "... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ...", l'entrata stimata è pari ad € 62.000,00.

Relativamente al tributo sono considerati soggetti passivi coloro che possiedono o detengono, a qualunque titolo, sulla scorta del vigente art. 1, comma 669, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità), i fabbricati e le aree edificabili come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.

Per l'anno 2018 vengono di fatto riproposte le aliquote 2017 approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 in data 20/02/2017. Viene confermata, come per l'IMU, un'aliquota ridotta del 0,5 per mille per i fabbricati montani (con esclusione di quelli classificati in categoria D) posti ad un'altezza sul livello del mare superiore a 500 m nei quali non sia stabilita la residenza. Viene confermata anche l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Di seguito il riepilogo delle aliquote TASI sulle quali a legislazione vigente è calcolata la stima del gettito:

1. Categorie A2, A3, A4, A6, A7, A10, B7, C1 e C6	1,0 per mille;
2. Categoria A11	0,5 per mille;
3. Fabbricati di montagna sopra 500 m. slm. senza residenza (escluse cat. D)	0,5 per mille;
4. Categorie D e C2	0,8 per mille;
5. Categorie B4, B5 e aree fabbricabili	0 per mille.
6. Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita finché permanga tale destinazione e non siano locati	1,0 per mille.

## **TARI**

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani; il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga tali locali ed aree, considerando le superfici già dichiarate o accertate ai fini del precedente prelievo sui rifiuti.

L'Amministrazione, nella commisurazione della tariffa, ha l'obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Le utenze vengono distinte in utenze domestiche ed utenze non domestiche e la tariffa per ciascuna tipologia è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Per quanto riguarda la componente TARI, il tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, il Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 provvederà a stabilire le nuove tariffe e scadenze.

Il Piano finanziario della TARI 2018 ammonta ad €. 176.000,00.

Da tale Piano finanziario sono state definite le seguenti tariffe:

<b>TARIFFA UTENZE DOMESTICHE ANNO 2018</b>		
Numero componenti del nucleo familiare	Parte fissa €/mq	Parte variabile €.
1	0,317320	31,26
2	0,370207	56,28
3	0,407983	70,34
4	0,438204	86,29
5	0,468425	90,67
6 o più	0,491091	121,62
Utenze domestiche a disposizione o stagionali	0,317320	31,26

<b>TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2018</b>				
Attività		Fissa €/mq	Variabile €/mq	Totale €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,330043	0,221761	<b>0,551804</b>
2	Campeggi, distributori carburanti	0,433586	0,290929	<b>0,724515</b>
3	Stabilimenti balneari	0,245914	0,164209	<b>0,410123</b>
4	Esposizioni, autosaloni	0,207686	0,137280	<b>0,344366</b>
5	Alberghi con ristorante	0,860700	0,577106	<b>1,437806</b>
6	Alberghi senza ristorante	0,537129	0,358513	<b>0,895642</b>
7	Case di cura e riposo	0,640671	0,427681	<b>1,068353</b>
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,647143	0,433489	<b>1,080632</b>
9	Banche ed istituti di credito	0,375343	0,252385	<b>0,627728</b>
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,718329	0,481538	<b>1,199866</b>
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,983657	0,657362	<b>1,641019</b>
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,569486	0,380161	<b>0,949647</b>
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,595371	0,398641	<b>0,994013</b>
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,433586	0,290401	<b>0,723987</b>
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,530657	0,354289	<b>0,884946</b>
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,132171	2,094583	<b>5,226754</b>
17	Bar, caffè, pasticceria	2,355600	1,574501	<b>3,930101</b>
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,540200	1,032243	<b>2,572443</b>
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,346057	0,897603	<b>2,243660</b>
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,921685	2,625224	<b>6,546910</b>
21	Discoteche, night club	0,867171	0,710162	<b>1,577334</b>



Sono inoltre state stabilite il numero delle rate e le relative scadenze per l'anno 2017 come di seguito riportate:

- 1° rata scadenza 16/07/2018
- 2° rata scadenza 16/11/2018
- Oppure rata unica scadenza 16/09/2018

#### **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

Non è prevista l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF.

#### **IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Le tariffe dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sono state stabilite dalla Giunta Comunale con deliberazione della n. 85 del 08/09/2017 confermando le tariffe dell'anno 2017.

#### **ATTIVITA' ACCERTATIVA**

Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività.

Pertanto, l'attività si orienterà come per il 2017 alla realizzazione di progetti finalizzati a razionalizzare e ottimizzare i processi riguardanti la riscossione delle entrate tributarie.

In quest'ambito si colloca il progetto di recupero dell'evasione dell'IMU, per le annualità pregresse, che comporta lo svolgimento di attività molto complesse consistenti nelle verifiche incrociate tra le informazioni ricavate dalle varie banche dati (dichiarazioni dei contribuenti, catasto, concessioni edilizie, convenzioni urbanistiche) e i versamenti effettuati.

Parallelamente, proseguirà l'attività di aggiornamento della banca dati con correzioni degli errori presenti negli archivi.

Sempre sul versante del recupero dei tributi evasi si segnala che anche nel 2018 si procederà con la riscossione coattiva mediante ingiunzioni fiscali da parte della società individuata per tale attività di recupero crediti.

All'invio delle ingiunzioni farà seguito, in caso di insolvenza del debitore, l'attivazione delle procedure esecutive. Si ritiene che tale strumento, in quanto gestito direttamente dal Comune con l'ausilio tecnico di una società esterna, permetterà di ottenere maggiori benefici all'Ente consentendo un elevato livello di equità fiscale.

L'attività accertativa si contraddistingue nell'individuare posizioni tributarie non corrette, che non assolvono l'obbligo dichiarativo o del pagamento.

Vale la pena di ricordare che la normativa vigente prevede che il periodo da sottoporre ad accertamento sia per tutti i tipi di tributi pari ai 5 anni precedenti l'annualità in corso.

I controlli verteranno principalmente sui seguenti tributi:

IMU annualità 2014 – 2015 – 2016 – 2017

TASI annualità 2015 – 2016 – 2017

TARI annualità 2015 – 2016 – 2017

BOLLETTE ACQUEDOTTO degli ultimi cinque anni

RETTE SCUOLA MATERNA 2015 – 2016 – 2017

IMPOSTA DI PUBBLICITA' 2014 – 2015 – 2016 – 2017

## **TITOLO II - Trasferimenti correnti**

Nei contributi da amministrazioni centrali sono ricompresi l'ex fondo sviluppo investimenti che ormai da qualche anno è pari a zero e gli altri contributi statali compensativi di minor gettito IMU e TASI per effetto di norme statali.

## **TITOLO III – Entrate extratributarie**

In questa voce sono contenute le entrate di natura extratributarie tra le quali di particolare rilievo:

- Diritti di segreteria e rogito le cui tariffe sono state stabilite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 82 del 08/09/2017;
- Diritti per la fruizione dei servizi afferenti l'area tecnica le cui tariffe sono state stabilite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 84 del 08/09/2017;
- I proventi della mensa della scuola dell'infanzia e del servizio di scuolabus comunale le cui tariffe sono state stabilite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 83 del 08/09/2017;
- I proventi delle concessioni cimiteriali le cui tariffe sono state stabilite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 87 del 08/09/2017;
- I proventi del servizio idrico integrato le cui tariffe sono state stabilite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 86 del 08/09/2017;
- I proventi da COSAP le cui tariffe sono state stabilite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 85 del 08/09/2017.

Nella quadratura degli equilibri di bilancio un ruolo di primo piano è svolto dalle entrate connesse alla centralina idroelettrica sita in Località Spiazzo di Vico, che ha iniziato a funzionare il 1° marzo 2006 ed alla data del 31 ottobre 2017 ha prodotto 6.820.930 kWh. La centralina è altresì fonte di altra entrata, quella dei Certificati Verdi, quale forma di incentivazione della produzione di energia rinnovabile (D.Lgs. 79/1999 e s.m.i.). Si tratta di titoli emessi dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), su comunicazione del produttore circa la produzione dell'anno precedente. Un CV rappresenta 1 MWh di energia prodotta. Tale incentivazione cesserà nell'anno 2018. Per queste due entrate sul bilancio esercizio 2018 è stata prevista la somma di €. 161.000,00.

### **ENTRATE NON RICORRENTI**

Le entrate sono inoltre distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda che l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero sia limitata ad uno o più esercizi seguendo per l'attribuzione della codifica quanto indicato nell'allegato 7 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.

Sono da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

In sede di formazione del bilancio si è proceduto alla codificazione dei capitoli necessaria all'individuazione delle entrate da ritenersi non ricorrenti; le relative risultanze sono rilevabili dall'apposito allegato al bilancio a cui si rinvia.

La valutazione ha avuto luogo in relazione alle entrate "sopravvenute" rispetto agli esercizi precedenti, pur evidenziando che - per molte di queste - vi è la ragionevole possibilità (e probabilità) di un progressivo consolidamento nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Comune di Ceto. Si pensi, ad esempio, alle entrate da accertamenti di entrate tributarie. Pur tuttavia per tali entrate vi è un monitoraggio costante, anche al fine della costruzione di uno "storico" statistico e della corretta calibrazione degli interventi finanziati (anche nell'ottica della corretta quantificazione del FCDE).

## ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA DI PARTE CORRENTE

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

### SPESA DI PERSONALE

La Giunta Comunale con deliberazione n. 89 del 08/09/2017 successivamente modificata con deliberazione n. 108 del 19/10/2017 ha approvato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2017/2019, nel quale è prevista l'assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato all'Ufficio Tecnico.

Nel medesimo provvedimento si attesta che la stessa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale così come imposto dell'art.14 comma 7 della Legge 122/2010. Le previsioni di bilancio tengono conto, per il personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio.

### ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

I budget di spesa per l'erogazione dei vari servizi sono stati ridefiniti rispetto alla misura prevista nel 2017. Le previsioni di spesa di parte corrente sono tali da garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi. Nella seguente tabella si riportano gli stanziamenti previsti per tale tipologia di spesa divisi per missione:

<b>Missione</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1-Servizi istituzionali generali e di gestione	194.560,00	157.960,00	157.960,00
2-Giustizia	0,00	0,00	0,00
3-Ordine pubblico e sicurezza	1.000,00	0,00	0,00
4-Istruzione e diritto allo studio	131.700,00	131.200,00	131.200,00
5-Tutela e valorizzazione beni culturali	2.600,00	2.100,00	2.100,00
6-Politiche giovanili sport e tempo libero	8.300,00	8.000,00	8.000,00
7-Turismo	0,00	0,00	0,00
8-Assetto del territorio	500,00	500,00	500,00
9-Sviluppo sostenibile e tutela territorio	229.200,00	229.200,00	229.200,00
10-Trasporti e diritto alla mobilità	91.000,00	88.500,00	88.500,00
11-Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12-Diritti sociali politiche sociali e famiglia	76.750,00	76.250,00	76.250,00
13-Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14-Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15-Politiche per il lavoro	0,00	0,00	0,00
16-Agricoltura e politiche agroalimentari	700,00	700,00	700,00
17-Energia e fonti energetiche	10.850,00	10.850,00	10.850,00
18-Relazioni con le altre autonomie	0,00	0,00	0,00
19-Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00

#### IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

A questa voce sono classificate, tra le altre, quelle per le spese per IRAP, imposta di registro e bolli auto. L'importo stanziato nel bilancio per l'esercizio 2018 per tale tipologia di spesa ammonta ad €. 28.720,00.

#### TRASFERIMENTI CORRENTI

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, siano essi privati cittadini o associazioni.

#### INTERESSI PASSIVI

La quota di interessi passivi sull'indebitamento iscritta nel bilancio di previsione 2016-2018 viene riportata nella seguente tabella:

Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
17.340,65	16.998,89	15.410,97

#### RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, rimborsi e trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. Di rilievo la spesa di €. 42.000,00 per il rimborso della spesa di personale relativa alla convenzione di segreteria e alla convenzione per il tecnico comunale.

#### ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati come le spese per le assicurazioni e l'eventuale debito IVA.

Sono altresì ricompresi il fondo di riserva per 7.000,00.= euro pari allo 0,55% del totale delle spese correnti, il fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi come di seguito definiti.

#### SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

La spesa per il rimborso prestiti iscritta nel bilancio di previsione 2018-2020 viene riportata nella seguente tabella:

Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
196.218,98	197.160,74	198.148,66

#### SPESE NON RICORRENTI

Le spese sono inoltre distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda che la spesa sia prevista a regime o sia limitata ad uno o più esercizi e seguendo per l'attribuzione della codifica quanto indicato nell'allegato 7 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.

Sono da considerare non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- gli eventi calamitosi,
- le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti.

In sede di formazione del bilancio si è proceduto alla codificazione dei capitoli necessaria all'individuazione delle spese da ritenersi non ricorrenti; le relative risultanze sono rilevabili dall'apposito allegato al bilancio a cui si rinvia.

La valutazione ha avuto luogo in relazione alle spese "sopravvenute" rispetto agli esercizi precedenti ed a quelle che, per loro natura, possono ritenersi non ripetitive. Sono state altresì considerate come non ripetitive le spese strettamente connesse ad entrate non ricorrenti.

Il rapporto entrate/spese non ricorrenti verrà pedissequamente monitorato nel corso dell'esercizio, al fine di garantire l'adeguata correlazione fra le stesse e di verificarne l'evoluzione (anche in termini di "consolidamento") nell'ambito della programmazione.

#### **ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO**

Per quanto riguarda gli investimenti previsti all'interno del bilancio di previsione 2018-2020 si rimanda all'allegato A) al presente documento.

Per gli investimenti previsti nel triennio 2018-2020 sono disponibili le diverse forme di contribuzione da parte di enti sovra comunali, gli oneri di urbanizzazione, le risorse derivanti dal Fondo Sviluppo Comuni Confine – ODI. L'Avanzo di Amministrazione verrà applicato al bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2017.

#### **ANALISI DETERMINAZIONE FONDI VINCOLATI**

##### **Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità**

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità. Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio e il fondo spese per indennità di fine mandato.

##### **ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)**

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (ultimi tre esercizi per gli enti che hanno adottato processi di accelerazione della propria capacità di riscossione).

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione.

Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

**1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.**

Considerate le suddette esclusioni, sono state individuate quali risorse di incerta riscossione la Tariffa Rifiuti (TARI), i proventi del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) e gli introiti delle rette di frequenza della scuola dell'infanzia.

**2. Calcolare, per ciascun capitolo, la media.**

Per la determinazione dell'importo è stata scelta quale modalità di calcolo la media semplice tra accertamenti e incassi (incassi di competenza e incassi dell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente) degli ultimi tre esercizi in applicazione del punto 3.3 del principio contabile di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs 118/2011 che attribuisce tale facoltà agli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione. Infatti il comune di Ceto ha dall'anno 2015 attivato il processo per la riscossione coattiva dei crediti.

**3. Determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.**

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo).

Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

In allegato alla presente relazione si evidenziano le modalità di calcolo applicate per ciascuna posta, con la quantificazione dei Fondi iscritti a Bilancio.

Per tutti e tre gli esercizi del bilancio di previsione 2018/2020 non viene applicata la gradualità prevista dalla vigente normativa ma viene imputato al fondo il 100% dell'importo risultante dall'applicazione del calcolo scelto (media semplice).

Il fondo è stato quantificato come risulta dalla seguente tabella:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
TARI	11.461,02	11.461,02	11.461,02
Rette Scuola Infanzia	865,33	865,33	865,33
Servizio Idrico – Acquedotto	1.384,15	1.384,15	1.384,15
Fognatura e depurazione	27,96	27,96	27,96
<b>TOTALE</b>	<b>13.738,46</b>	<b>13.738,46</b>	<b>13.738,46</b>

#### **ALTRI ACCANTONAMENTI - FONDI ISCRITTI A BILANCIO**

##### *1. Fondo rischi*

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo non è stato costituito.

##### *2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate*

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente. Non avendo ancora disponibili i dati definitivi dalle Società, al momento questo fondo non è stato costituito.

### 3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di €. 650,74 (pari ad una mensilità) che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

#### RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

La proposta di bilancio 2018-2020 viene presentata prima della fine dell'esercizio 2017. Tenendo in considerazione le entrate già accertate e le spese già impegnate alla data odierna oltre che alle entrate che si prevede di accertare e le spese che si prevede di impegnare entro la fine dell'esercizio il risultato di amministrazione presunto è determinato in €. 606.675,34 e risulta composto come di seguito indicato.

#### Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:

##### Parte accantonata

Fondo crediti di dubbi e difficile esazione	€. 62.350,70	
<b>Totale parte accantonata</b>		<b>€. 62.350,70</b>

##### Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€. 22.272,23	
Vincoli derivanti da trasferimenti	€. 13.186,43	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	€. 10.770,58	
Altri vincoli	€. 38.045,28	
<b>Totale parte vincolata</b>		<b>€. 84.274,52</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		<b>€. 1.187,26</b>
<b>Totale parte disponibile</b>		<b>€. 458.862,86</b>

#### FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile



estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Nel corso dell'esercizio 2018, anche a seguito dell'espletamento dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui, verranno apportati al bilancio i necessari aggiustamenti contabili. Ad oggi anche la programmazione degli investimenti, in funzione dei relativi cronoprogrammi, non determina la necessità di operare differimenti di esigibilità.

#### **Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'allegato A) al presente documento.

#### **Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti**

Il Comune di Ceto non ha rilasciato alcuna garanzia.

#### **Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata**

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

#### **Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio**

Vengono allegate al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla Regione anche se gli stessi evidenziano tutti i valori pari a zero.

**Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.**

Per organismi strumentali si intendono gli enti previsti dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e le aziende speciali di cui all'articolo 114, comma 1, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'Ente non possiede organismi strumentali.

**Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.**

Le partecipazioni del Comune in società di capitali riguardano solo società partecipate vale a dire società in cui l'ente possiede solo una quota minoritaria del capitale sociale.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 21/09/2017 il Comune di Ceto ha provveduto alla revisione straordinaria delle società partecipate ai sensi dell'ex art. 24 del D.Lgs 175/2016 con le seguenti risultanze:

NOME	% PARTECIPAZIONE	TIPO PARTECIPAZIONE
Valle Camonica Servizi spa	0,0506	diretta
Valle Camonica Servizi spa	0,7473	indiretta
Servizi Idrici Valle Camonica	0,784	diretta
Valle Camonica Servizi Vendite spa	0,7979	indiretta
Blu Reti Gas Srl	0,7979	indiretta
Integra Srl	0,7979	indiretta

In tale piano è prevista la razionalizzazione della Società Integra Srl entro il 31/12/2017 mentre è previsto il mantenimento delle altre società.

L'ente inoltre partecipa ai seguenti altri organismi:

NOME	% PARTECIPAZIONE	TIPO PARTECIPAZIONE
Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona	0,350	diretta
Consorzio Forestale Piazza Badile	12,500	diretta
Consorzio della Castagna di Valle Camonica	0,680	diretta
Consorzio SIAB	1,210	diretta
Consorzio Servizi Valle Camonica	0,850	diretta

**ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO**

**Il pareggio di bilancio**

La Legge di Stabilità 2016 stabilisce che a decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione le disposizioni concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e impone il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, sia a consuntivo che a preventivo (c.d. pareggio di bilancio).

Si abbandona il saldo finanziario in termini di competenza mista, che considera la competenza (accertamenti e impegni) per le entrate e spese correnti, e la cassa (riscossioni e pagamenti) per le entrate e spese in conto capitale come previsto nel patto di stabilità, sostituendolo con un saldo dato dalla differenza tra entrate e spese finali solo in termini di competenza.

E' di immediata evidenza che l'elemento di forza del nuovo vincolo di finanza pubblica rispetto al patto di stabilità è dato dal raggiungimento di un saldo non negativo (anche pari a zero) tra entrate e spese finali in termini di competenza finanziaria potenziata, mentre il patto di stabilità

richiedeva il raggiungimento e superamento di un obiettivo positivo. Oltre a questo, con l'introduzione del nuovo pareggio si consegue un generalizzato sblocco dei pagamenti in conto capitale, specialmente di quelli a residuo, compresi quelli finanziati da indebitamento, che nel patto entravano con segno negativo in termini di cassa.

Di seguito la tabella riepilogativa del calcolo a bilancio di previsione 2018-2020:

FPV di entrate	+	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti - Titolo I	+	891.300,00	891.00,00	890.700,00
Trasferimenti correnti - Titolo II	+	36.450,00	36.450,00	36.450,00
Entrate extratributarie - Titolo III	+	543.200,00	501.200,00	501.200,00
Entrate in c/capitale – Titolo IV	+	3.563.866,05	1.687.866,05	22.000,00
Titolo V	+	0,00	0,00	0,00
Spazi finanziari acquisiti	+	0,00	0,00	0,00
Spese correnti – Titolo I		1.274.731,02	1.231.789,26	1.230.201,34
Fondo crediti dubbia esigibilità	-	13.738,46	13.738,46	13.738,46
Altri accantonamenti	-	650,74	650,74	650,74
Spese correnti valide ai fini del saldo	-	1.260.341,82	1.217.400,06	1.215.812,14
Spese in c/capitale – Titolo II	-	3.563.866,05	1.687.866,05	22.000,00
Spese titolo II	-	0,00	0,00	0,00
Spazi finanziari ceduti	-	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>		<b>210.608,18</b>	<b>211.549,94</b>	<b>212.537,86</b>

## LA SITUAZIONE DI CASSA

Il Comune di Ceto ha una solida situazione di cassa e negli ultimi non è mai ricorso all'anticipazione di tesoreria stanziata a bilancio.

Considerato che il nuovo bilancio armonizzato ha ricostituito le previsioni di cassa per l'esercizio di competenza, l'Ente presenta un fondo di cassa iniziale presunto pari ad €. 1.081.715,27 e, in considerazione della stima degli incassi e dei pagamenti in corso d'anno, prevede un fondo di cassa finale non negativo.

Tale previsione potrà essere suscettibile di variazioni, anche notevoli, in corso d'anno originate dalle dinamiche finanziarie connesse alla gestione dei flussi di cassa delle poste più rilevanti.

## PREVISIONI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2018 (2019-2020)

Con il sistema armonizzato il bilancio per gli anni successivi al primo assume una importanza maggiore che in passato poiché:

- l'esercizio provvisorio si basa sul secondo esercizio del bilancio e non sugli stanziamenti definitivi dell'esercizio precedente;
- i nuovi principi contabili, in base ai quali accertamenti e impegni si imputano negli esercizi in cui sono esigibili, richiedono maggiormente di impegnare il bilancio degli anni successivi;

- in un contesto di risorse in diminuzione, il bilancio 2019-2020 è in grado di evidenziare in anticipo le difficoltà che l'Ente potrebbe incontrare in futuro e dovrebbe essere utilizzato in chiave programmatica per assumere decisioni e proporre soluzioni che comunque richiedono tempo per essere attuate.

## CONCLUSIONI

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore alla data odierna e sono coerenti con le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge. In ragione dei tempi di approvazione del bilancio 2018 -2020 e del disegno di legge in corso di discussione in Parlamento, relativamente alla Legge finanziaria 2018, si procederà conseguentemente ad eventuali modifiche dell'assetto normativo che dovessero incidere sulle entrate e sulle spese iscritte nel presente bilancio.

Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti).

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della “competenza finanziaria potenziata”. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione.

I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa (e peculiare) realtà economica e finanziaria del Comune.

A conclusione dell'analisi effettuata sugli strumenti di bilancio 2018/2020 si evidenzia che:

- le previsioni di entrata iscritte nel Bilancio di previsione 2018/2020 sono state formulate dai Responsabili, in relazione alla specialità delle singole attività gestite;
- le previsioni di spesa iscritte nel Bilancio di previsione 2018/2020 risultano essere compatibili con l'entità delle risorse previste, tenuto conto della capacità complessiva di indebitamento dell'Ente. Le previsioni sono state formulate dai Responsabili, in relazione alla specialità delle singole attività gestite;
- risultano rispettati tutti i principi di bilancio prescritti dall'art. 162 del D.Lgs. 267/2000;
- risultano rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo il vigente Ordinamento contabile degli enti locali;
- sono stati rispettati i vincoli di legge per quanto attiene l'impiego di entrate a specifica destinazione;
- in apposito programma di ciascun esercizio del triennio considerato è stato iscritto il fondo di riserva, nei limiti di cui all'art. 166 del D.Lgs. 267/2000;
- all'atto della redazione della presente nota integrativa, il Comune di Ceto non utilizza né anticipazione di tesoreria né tantomeno entrate vincolate in termini di cassa per il finanziamento di spese correnti;
- il Comune di Ceto rispetta i vincoli di finanza pubblica di cui al c.d. “pareggio di bilancio”;

- il Comune di Ceto non beneficia di contributi e trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali ovvero da Regione Lombardia per funzioni delegate;
- le partite di giro, dall'esercizio 2015, hanno registrato un notevole incremento rispetto alle movimentazioni storicamente rilevate in tale "comparto". L'incremento è principalmente dovuto alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. "split payment") introdotte dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) prevedono che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, debbano versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

Ceto 18/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Germano Pezzoni